



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 21 luglio 2026

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere - <i>Relatrice</i>
Dott. Lorenzo Gattoni	Primo Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR del 27 febbraio 2025, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2024;

VISTE le note del Magistrato Istruttore prot. n. 500 del 14.4.2026 e prot.n. 1026 del 29.5.2026 con le quali sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2024;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco pro-tempore e dal Revisore unico tramite l'applicativo ConTe con note a firma congiunta prot. n. 912 del 19.5.2026 e prot. n. 1144 del 19.6.2026;

VISTA l'ordinanza n. 16 del 21 luglio 2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Elisabetta Midena;

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 del Comune di Calvello.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del

pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con note prot. n. 500 del 14.4.2026 e prot.n. 1026 del 29.5.2026, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco pro-tempore e il Revisore unico, con note a firma congiunta trasmesse a mezzo dell'applicativo ConTe ed acquisite al protocollo della Sezione al prot. n. 912 del 19.5.2026 e prot. n. 1144 del 19.6.2026, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi

posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regularità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *"(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"* (cfr. Corte Cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita

valutazione positiva. Si prende atto, sin da ora, di quanto riferito dal Comune a proposito, sia, della duplice immissione dei dati del Consuntivo in BDAP, la seconda in data 22.12.2025 (oltre, quindi, i termini previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.M. 12 maggio 2016 e dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016) dovuta ad un'anomalia tecnica riscontrata nel software di contabilità in uso presso l'ente; sia, dell'assenza di nuove assunzioni tra la prima immissione e la data di effettivo completamento dell'invio, nel pieno rispetto dell'art. 9 comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016. Si prende altresì atto di quanto riferito a proposito del superamento delle criticità relative al Fondo rinnovi contrattuali.

3.1 Fondo perdite società partecipate

Dai dati trasmessi in BDAP, si è rilevato che, nel rendiconto 2024, le quote accantonate a fondo perdite società partecipate risultano pari a € 8.414,20.

L'Organo di revisione nel questionario (Sezione II – Gestione finanziaria – Residui e fondi, punto 32) ha dichiarato che le quote accantonate al fondo perdite aziende speciali/istituzioni/società partecipate, ai sensi dell'art. 1, co. 551, l. n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi.

La Sezione ha chiesto al Comune di fornire le motivazioni che avessero indotto l'Ente ad effettuare tale accantonamento, esplicitando con chiarezza le valutazioni sulla congruità dello stesso.

L'Ente ha risposto di aver proceduto all'accantonamento in ottemperanza all'art. 1, commi 551 e 552, della L. n. 147/2013 e all'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e che *“La stima è stata determinata analizzando i risultati d'esercizio degli organismi partecipati (Acquedotto Lucano S.p.A., GAL Percorsi e Ge.Fo.Cal.)”*. Il Comune ha fornito anche le tabelle con i dati utilizzati per il calcolo, di seguito riportate.

Società	Quota partecipazione	Perdita anno 2023 e/o 2024	Perdita anni precedenti	Quota da accantonare Consuntivo 2024
Acquedotto Lucano S.p.A.	0,21	0,00	3.147.781,00	6.610,34
GAL Percorsi	1,60	0,00	5.889,00	94,22
Ge.Fo.Cal	85,35	822,00	1.040,00	1.709,64
TOTALE				8.414,20

Accantonamento effettivo Consuntivo 2024	8.414,20
---	-----------------

ACCANTONAMENTO FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE - RETTIFICATO

Società	Quota partecipazione	Perdita anno 2023 e/o 2024	Perdita anni precedenti	Quota da accantonare Consuntivo 2024
Acquedotto Lucano S.p.A.	0,21	0,00	3.147.781,00	6.610,34
GAL Percorsi	1,60	0,00	5.889,00	94,22
Ge.Fo.Cal	85,35	822,00	1.040,00	1.589,22
TOTALE				8.293,78

Accantonamento effettivo Consuntivo 2024	8.293,78
---	-----------------

DIFFERENZA 120,42

Il Comune ha aggiunto, nella risposta, di aver riscontrato “una lieve discordanza tra l'importo accantonato in sede di rendiconto (€ 8.414,20) e il calcolo analitico rettificato sopra riportato (€ 8.293,78). Tale differenza, pari a € 120,42, è riconducibile a un mero errore materiale nelle formule di calcolo utilizzate in sede di prima redazione degli schemi”.

La Sezione evidenzia che l'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora le società di cui l'ente locale detenga quote di partecipazione abbiano registrato un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non

immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile.

La tassatività delle suddette prescrizioni è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo.

La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante. Il fondo svolge, quindi, una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni nn. 24/2017/PAR, 127/2018/PAR, 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione nn. 31/2021/PRSP e 53/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 25/2021/PAR).

Con riguardo all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va, inoltre, rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'ente partecipante dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell'ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti, quale una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate, rende evidente che l'accantonamento nel risultato di amministrazione debba essere commisurato, non solo al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiano non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (cfr., in termini, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE nonché da ultimo, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 34/2025/PRSE).

L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa.

Nello specifico, quanto alle modalità da seguire per effettuare tale accantonamento, occorre, innanzitutto, considerare che, essendo Acquedotto Lucano S.p.a. società operante nel campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica (gestione del servizio idrico integrato sul territorio della Regione Basilicata), in base all'art. 21 TUSP, il parametro di riferimento è rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.

Tenuto conto di quanto sopra, dai dati inviati e di quelli a disposizione della Sezione, e salvo ulteriori dati in possesso del comune, emerge che, nell'esercizio 2024, il Fondo in parola è sovrastimato.

Innanzitutto, l'Ente ha erroneamente calcolato il Fondo sulla base dei dati di bilancio di esercizio del 2024 invece che del 2023. I dati del bilancio di esercizio del 2023 sono gli unici da dover considerare ai fini della quantificazione del Fondo per l'esercizio in esame.

In secondo luogo, si osserva che, nel 2023: la società Gal Percorsi ha avuto una perdita portata a nuovo pari a € 5.889,00; che la Società GEFOCAL ha registrato una perdita di esercizio pari a €1.040,00; che la Società Acquedotto Lucano ha registrato un valore positivo nella differenza fra costi e valore della produzione pari a € 1.052.976,00 tale per cui, per questa Società, non occorre accantonare alcuna somma a titolo di Fondo perdite società partecipate.

Pertanto, sulla base dei dati a disposizione della Sezione e delle quote di partecipazione del Comune nelle società GAL Percorsi e GEFOCAL, il Fondo avrebbe dovuto essere pari ad € 981,86 e non ad € 8.293,78.

Si raccomanda al Comune di quantificare e di valutare attentamente il Fondo in questione attesa la sua incidenza sulla parte disponibile del risultato di amministrazione. La Sezione si riserva di verificare il superamento della criticità in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

3.2 Cassa vincolata

Dai dati riportati nel questionario (Sezione II, Gestione finanziaria – Cassa, punto 1), si è rilevato che la consistenza del fondo cassa e della relativa quota vincolata alla data del 31 dicembre degli ultimi tre esercizi è così composta:

Tab. 3 – Fondo cassa 2022-2024

	2022	2023	2024
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.599.798,92 €	1.650.535,83 €	1.847.925,48 €
<i>di cui cassa vincolata</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonte: Questionario ConTe rend.2024

Dall'esame della tabella sopra riportata, risulta che l'Ente non ha determinato la cassa vincolata nell'ultimo triennio.

Si è, pertanto, chiesto al Comune di fornire chiarimenti circa la mancata costituzione della cassa vincolata nel 2024 e nei due anni precedenti.

Al riguardo, l'Ente, nel prendere atto della mancata evidenziazione della cassa vincolata nelle tabelle di rendiconto, ha indicato alcuni elementi a chiarimento. In particolare, il Comune ha rappresentato che *“nel corso del triennio analizzato, il Comune di Calvello non ha mai avuto necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa (art. 222 TUEL). La giacenza liquida è sempre stata ampiamente capiente, garantendo il tempestivo pagamento delle obbligazioni senza dover attingere a linee di credito esterne. Per la maggior parte degli investimenti finanziati da Enti terzi, le clausole contrattuali prevedono l'erogazione delle risorse solo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Di conseguenza, l'Ente ha anticipato le spese utilizzando cassa libera, con la conseguenza che il successivo incasso del finanziamento è andato a ricostituire la medesima cassa libera, non rendendo necessaria, nella prassi gestionale, la distinzione del vincolo finanziario sulla cassa. L'Ente ha comunque già avviato le procedure necessarie per conformarsi integralmente ai principi contabili in materia di gestione della cassa vincolata, così come previsto dall'art. 180, comma 3, lett. d) e art. 209 del TUEL. In particolare, sono state completate le operazioni tecniche di configurazione sui capitoli di entrata e di spesa che dovranno essere movimentati obbligatoriamente su cassa vincolata. L'Ufficio finanziario sta provvedendo con tempestività*

alla determinazione analitica del valore della cassa vincolata per procedere alla corretta comunicazione al Tesoriere dell'Ente.

L'Ente si impegna a dare formale comunicazione alla Corte dell'effettiva consistenza della cassa vincolata non appena le procedure di calcolo e riconciliazione con la tesoreria saranno ultimate.

Si conferma, in ogni caso, che la mancata distinzione contabile della cassa vincolata non ha inficiato la stabilità finanziaria dell'Ente, come dimostrato dalla consistente giacenza di cassa complessiva registrata al 31 dicembre”.

Con nota istruttoria integrativa del 29.5.2026, n. prot. 1026, il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di comunicare, l'effettiva consistenza della cassa vincolata per l'esercizio 2024 qualora le suddette operazioni si fossero concluse.

Il Comune, con nota del 19.6.2026, acquisita dalla Sezione al prot. n. 1144, ha inviato tre prospetti da cui risulta che la cassa vincolata al 31.12.2024 risulta essere pari ad € 314.919,15 e che i dati del fondo cassa del tesoriere e quello delle scritture contabili sono allineati.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2024 (da conto del Tesoriere)	€ 1.847.922,48
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024 (da scritture contabili)	€ 1.847.922,48

	2024
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 1.847.922,48
<i>di cui cassa vincolata</i>	314.911,15

Consistenza cassa vincolata	+/-	2024
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	878.705,86
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	-
Fondi vincolati all'1.1	=	878.705,86

Incrementi per nuovi accreditati vincolati		106.455,21
Decrementi per pagamenti vincolati	-	670.249,92
Fondi vincolati al 31.12	=	314.911,15
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	-
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	314.911,15

Fonte: Comune di Calvello

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione non può esimersi, tuttavia, dallo stigmatizzare la tardiva quantificazione della cassa vincolata nel 2024. Inoltre, in via incidentale, da un'analisi del rendiconto 2025, approvato con delibera consiliare del 30.4.2026 nonché dall'esame del parere del Revisore dei conti sullo stesso, la Sezione ha rilevato che la cassa vincolata non risulterebbe costituita anche nel 2025.

In proposito, mette conto evidenziare che la determinazione della cassa vincolata è stata oggetto di apposita disciplina al paragrafo 10.6 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011, le cui indicazioni, alle quali si rinvia, risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza), del nuovo sistema della contabilità armonizzata.

La quantificazione della giacenza vincolata, da effettuarsi, ai sensi del menzionato paragrafo, a partire dal 1° gennaio 2015, deve necessariamente essere aggiornata ogni anno, in quanto le entrate vincolate (e le conseguenti spese), sono oggetto di continue movimentazioni contabili.

Si reputa necessario evidenziare che la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e, conseguentemente, una precisa gestione della cassa vincolata, rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare dell'esatta determinazione della situazione finanziaria dell'ente pubblico. Risulta, altresì, fondamentale *"l'implementazione di adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata"* (Sezione Controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 124/2024/VSG).

Va, inoltre, sottolineato che l'omessa evidenza della cassa vincolata nel rendiconto determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione.

L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria

destinazione emerge, d'altra parte, dalla lettura dell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al relativo vincolo di destinazione, pone, tuttavia, precisi limiti sia quantitativi che procedurali, richiedendo, altresì, che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

La materia in questione ha formato oggetto di puntuale approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie, la quale, con la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR, ha dettato le prime linee di indirizzo relativamente alla gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate. In quella sede, si è precisato che: *"il regime vincolistico della gestione di cassa ... è caratterizzato dall'eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate ai richiamati artt. 180, comma 3, lett. d) e dall'art. 185, comma 2, lett. i)"* (tra le quali ipotesi, nella versione vigente *ratione temporis*, erano previsti anche i vincoli di destinazione stabiliti per legge, oltre a quelli relativi a trasferimenti o a prestiti), restando conseguentemente escluse da tale regime sia le entrate straordinarie di cui all'art. 187, c. 3-ter, lett. d, del TUEL, che le entrate con vincolo di destinazione generica.

Nella parte conclusiva della deliberazione è stato, poi, specificato che: *"Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa"*.

Con la successiva deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG, avente ad oggetto, nello specifico, i vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalla legge o dai principi contabili, sono stati, inoltre, indicati i criteri alla cui stregua un'entrata vincolata per competenza doveva considerarsi vincolata anche in termini di cassa, all'uopo precisandosi, conclusivamente, che *"il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative"*.

Si osserva, tuttavia, che, recentemente, l'art. 6, comma 6-octies, del D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024, ha novellato la normativa recata dal TUEL in questa materia, sopprimendo,

negli artt. 180, comma 3, lett. d) e 185, comma 2, lett. i), il riferimento ai vincoli di natura legislativa ed introducendo un ulteriore periodo all'art. 187, comma 3-ter, secondo cui: *"Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)..."* (vale a dire quelle derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, ovvero da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata).

Ne consegue che a seguito della menzionata novella normativa:

"• la disciplina dei vincoli è limitata solo alle voci finanziate da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando i vincoli di competenza imposti per legge [...]"

• analogamente, e con riguardo alla composizione del risultato contabile di amministrazione, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solamente per le entrate riferite a mutui, a prestiti ed a contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione" (cfr. Sez. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 124/2024/VSG cit.).

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiama il Comune di Calvello al rispetto della richiamata normativa in materia di determinazione della cassa vincolata in quanto l'omessa evidenza della stessa, ovvero la non corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, laddove ne ricorrano le condizioni, potrebbe comportare – come detto - scompensi finanziari strutturali, tali da incidere, se non rimossi, sugli equilibri futuri di bilanci (Cfr. precedente di questa Sezione 44/2025/PRSE). La Sezione si riserva di verificare la corretta costituzione della cassa vincolata in occasione del controllo sui rendiconti dei prossimi esercizi finanziari.

3.3 Tempestività dei pagamenti

Da quanto riportato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, si è riscontrato che i tempi medi di pagamento relativi all'anno 2024 sono pari a 46,1018. Nel parere del revisore sul Rendiconto, a pag. 1, l'Organo di revisione ha dichiarato che l'Ente non ha indicato misure per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge. Diversamente, nel questionario, alla domanda 23, il revisore afferma che tali misure risultano adottate.

Si è, quindi, chiesto di fornire indicazioni in merito alle motivazioni del superamento dei termini di legge, di chiarire le incongruenze nelle risposte del revisore e di indicare specificamente quali misure fossero state, eventualmente, adottate alla data della nota istruttoria ed i relativi esiti.

La Sezione ha, inoltre, chiesto le motivazioni circa la mancata attuazione, negli esercizi 2023 e 2024, della disciplina riguardante l'assegnazione degli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali ai fini della valutazione della performance dirigenziale (ex art. 4-bis del D.L. n. 13/2023), come risulta dalle risposte date dall'Organo di revisione sia nel questionario (Sez. II - domanda 21) che nel parere al Rendiconto 2024.

Il Comune ha riferito che "l'ufficio finanziario ha intrapreso un'importante e massiva attività di bonifica dei dati presenti sulla piattaforma. Tale operazione si è resa necessaria per risolvere disallineamenti tra il software di contabilità dell'Ente e la PCC. In particolare, sono stati chiusi numerosi documenti contabili risalenti ad annualità pregresse che risultavano "aperti" (non pagati) sul sistema ministeriale. Da un riscontro contabile puntuale, è emerso che tali documenti erano stati regolarmente liquidati tramite mandato di pagamento, ma la comunicazione del pagamento non era stata correttamente recepita o elaborata dalla piattaforma.

L'operazione di "chiusura" tardiva di queste fatture vecchie sulla PCC ha generato, per un mero effetto di calcolo algoritmico, un innalzamento fittizio della media dei tempi di pagamento per l'anno 2024.

L'efficacia dell'attività di bonifica e la regolarizzazione dei flussi finanziari sono dimostrate dal drastico miglioramento dell'indice nell'esercizio successivo. A seguito della corretta registrazione dei dati, si è registrato un passaggio dell'indicatore di tempestività da 46,1018 per l'anno 2024 a 8,0017 per l'anno 2025".

La Sezione prende atto della risposta e delle attività avviate per ricondurre i termini di pagamento entro quelli previsti dalla normativa - con riserva di ulteriori verifiche in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti - rappresentando, in ogni caso, la necessità che il comune implementi dette misure atteso che *"la lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti"* (cfr. delibera di questa Sezione, n. 30/2021/PRSE).

Si evidenzia, infatti, che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e

prudente gestione del bilancio in quanto *“In un’ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati si pone, fra le altre misure, la disciplina dell’art. 183, comma 8, del TUEL, in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell’amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l’obbligatorio prospetto allegato al bilancio....accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica”* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR).

In merito alla mancata attuazione, negli esercizi 2023 e 2024, della disciplina riguardante l'assegnazione degli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali ai fini della valutazione della performance dirigenziale (ex art. 4-bis del D.L. n. 13/2023), il Comune ha confermato di non aver provveduto all'assegnazione formale degli obiettivi specifici sulla tempestività dei pagamenti nelle annualità indicate. L’ente ha, tuttavia, aggiunto che *“proprio in ragione del mancato perfezionamento dell'iter di valutazione e del recepimento delle nuove disposizioni normative, l'Ente non ha proceduto al riconoscimento della retribuzione di risultato alle posizioni organizzative apicali per le suddette annualità. A decorrere dall'anno 2025, l'Ente ha provveduto ad adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, approvando il nuovo Regolamento con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2025 del 11/11/2025, e ha assegnato formalmente gli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali a tutti i responsabili apicali (Deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2025 del 31/03/2025)”*.

Nel prendere atto della risposta, la Sezione si riserva di verificare il superamento della criticità riscontrata in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

3.4 Residui

Dai dati inseriti nella banca dati BDAP, si è rilevata, nel 2024, una limitata movimentazione dei residui attivi. A fronte di residui attivi iniziali di parte corrente di € 1.431.176,38, le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2024 sono state di € 860.132,67 pari al 60,10%. Anche per i residui passivi di parte corrente si registra un indice di movimentazione suscettibile di miglioramento, pari al 67,50%.

Tab. 4 - Movimentazione residui di parte corrente

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2024 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni su residui al 01/01
Titolo I	298.241,20	183.714,12	61,60
Titolo II	960.418,14	629.504,29	65,54
Titolo III	172.517,04	46.914,26	27,19
Totali	1.431.176,38	860.132,67	60,10
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2024(RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo I	1.567.221,21	1.057.827,97	67,50
Titolo IV	-	-	-
Totale	1.567.221,21	1.057.827,97	67,50

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Dall'analisi della gestione dei residui di parte capitale, emerge una situazione più critica per una ridotta capacità di riscossione (33,36%) e di pagamento (41,78%).

Tab. 5 - Movimentazione residui di parte capitale

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2024 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni su residui al 01/01
Titolo IV	3.215.378,28	1.055.977,99	32,84
Titolo V	-	-	-
Titolo VI	245.442,31	98.566,87	40,16
Totali	3.460.820,59	1.154.544,86	33,36

Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2024 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo II	3.193.062,42	1.334.188,58	41,78

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Si è chiesto, pertanto, al Comune di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che l'Amministrazione avesse adottato o intendesse adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate e di velocizzare i pagamenti. Si è anche chiesto all'Organo di revisione, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui, di specificare:

- se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011);
- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del TUEL, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale di inesigibilità).

Il Comune ha riferito di aver impartito direttive agli uffici tecnici per accelerare le procedure di rendicontazione dei progetti finanziati (PNRR e altri fondi strutturali) aggiungendo che *"Come già evidenziato (omissis), poiché l'Ente spesso anticipa le spese con risorse proprie, la tempestività nella trasmissione degli stati di avanzamento lavori (SAL) è considerata prioritaria per garantire il rapido rientro delle somme anticipate e la conseguente chiusura delle partite attive. È in corso un monitoraggio costante dei cronoprogrammi di spesa per allineare le fasi di pagamento a quelle di incasso, riducendo così la giacenza dei residui passivi e attivi di parte capitale"*.

Inoltre, il Comune ha affermato che *"Pur in presenza di un indice di riscossione del 60,10%, l'Ente intende procedere a una più puntuale attività di sollecito delle entrate tributarie ed extratributarie, finalizzata a ridurre ulteriormente lo stock dei residui correnti e a migliorare la capacità di riscossione complessiva"*.

Quanto alle richieste riguardanti le verifiche condotte dall'Organo di Revisione in sede di riaccertamento ordinario dei residui il Comune ha affermato che *"dalla documentazione agli atti dell'Ente, non è possibile ricostruire analiticamente se sia stata effettuata la verifica sulla fondatezza giuridica dei crediti secondo i criteri di cui al paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011 e se sia stato effettuato un controllo a campione sui residui più remoti. L'Organo di Revisione attualmente in carica ha acquisito dai Responsabili di Area una dichiarazione relativa alla fondatezza giuridica di ciascun residuo, garantendo la piena trasparenza e attendibilità delle risultanze contabili in linea con il principio della competenza finanziaria potenziata"*.

La Sezione, innanzitutto, nel prendere atto della risposta circa le iniziative volte a migliorare la movimentazione dei residui, rileva che la risposta del Comune è generica e non esaustiva. Desta preoccupazione la risposta data a proposito della impossibilità di ricostruire la verifica sulla fondatezza dei crediti secondo i criteri di cui al paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e delle incertezze circa il controllo a campione sui residui più remoti.

La Sezione, richiama il Comune allo svolgimento di una attenta verifica delle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, al fine del mantenimento di quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia, infatti, che, sebbene il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Il legislatore affida al responsabile del servizio finanziario (art. 147 quinquies TUEL) e all'organo di revisione (art. 239 TUEL) l'adozione di ogni iniziativa necessaria a consentire la corretta determinazione della massa dei residui al fine di evitare partite contabili di incerta realizzazione che possano minare gli equilibri economico finanziari del bilancio di competenza; anche perché l'inadeguata gestione dei residui ha inevitabili ricadute sull'attendibilità e veridicità della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti inesigibili, dei debiti insussistenti o prescritti, nonché sulla corretta imputazione in bilancio dei crediti e dei debiti. La diligenza amministrativa, pertanto, si configura come elemento fondamentale per garantire una corretta gestione delle risorse finanziarie e mantenere l'integrità del sistema contabile delle amministrazioni pubbliche.

La Sezione, quindi, raccomanda all'Ente una più attenta gestione dei residui e lo invita ad adottare tutte le indispensabili misure, anche di natura organizzativa, al fine di accelerare la riscossione dei residui attivi e a velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo. Il Collegio si riserva di verificare il superamento della criticità in questione in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

3.5 Recupero evasione tributaria

Dall'esame della tabella predisposta dall'Organo di revisione e presente nella relazione allegata al rendiconto 2024, l'attività di recupero dell'evasione tributaria di IMU/TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI è piuttosto scarsa; sembra, inoltre, del tutto assente per il canone unico ex COSAP/TOSAP e "altri tributi".

	Accertamenti	Riscossioni
Recupero evasione IMU	€ 99.250,66	€ 16.508,18
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 16.054,00	€ 1.148,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -
TOTALE	€ 115.304,66	€ 17.656,18

Fonte: Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2024

Il magistrato istruttore ha, quindi, chiesto al comune di indicare le motivazioni della limitata capacità di recupero dell'evasione tributaria e le azioni che l'Ente intendesse intraprendere per rendere più efficiente l'azione di recupero.

Il Comune, in risposta, ha rappresentato l'attività che stanno svolgendo gli uffici aggiungendo che la fase della riscossione coattiva è stata affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER).

Per quanto concerne il Canone Unico Patrimoniale (ex COSAP/TOSAP e pubblicità), è stato chiarito che, per quanto concerne l'assenza di dati relativi al recupero dell'evasione, *“le entrate relative al CUP ordinario vengono incassate regolarmente sulla base delle occupazioni e delle esposizioni autorizzate. Essendo la platea dei contribuenti costantemente monitorata e censita, l'indice di evasione risulta pressoché nullo. Pertanto, non si è resa necessaria l'emissione di atti di recupero per tale tipologia di entrata nell'esercizio in esame”*.

Con riferimento alla tabella presente nella Relazione dell'Organo di Revisione, a seguito di un ulteriore controllo, il Comune ha inviato una nuova tabella, di seguito riportata, da cui risultano i dati relativi agli accertamenti e agli incassi dell'IMU e i dati relativi al recupero coattivo affidato all'AdER, a precisazione e parziale correzione di quanto riportato nella tabella inserita dall'Organo di revisione nel parere citato

IMU		
Descrizione	Importo	Note
Accertamenti IMU emessi (2019)	€ 16.859,00	Emessi nell'anno 2024
Incassato al 31/12/2024	€ 2.962,00	
Incassato al 31/12/2025	€ 3.717,60	Relativi all'accertamento originario
Totale Incassato (2024-2025)	€ 6.679,60	
Residuo a Ruolo Coattivo	€ 10.179,40	Trasmesso ad AdER per iscrizione a ruolo

Fonte: Comune di Calvello

Inoltre, il Comune ha rilevato che, *“per quanto concerne il recupero evasione TARI emerge che sono stati emessi dei solleciti di pagamento per un importo di € 16.054,00, di cui incassati € 1.991,00. L'Ente prosegue nell'attività di bonifica delle anagrafiche tributarie (incrocio di dati, correzione degli errori, individuazione*

degli evasori totali) per rendere sempre più tempestivo il passaggio dalla fase di accertamento a quella di riscossione coattiva, minimizzando il rischio di prescrizione dei crediti”.

La Sezione, nel prendere atto della risposta del Comune, raccomanda all’ente l’intensificazione delle iniziative per il recupero dell’evasione tributaria.

Il Collegio, infatti, rammenta l’indefettibile principio generale dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari. Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava, quindi, il principio dell’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l’azione dell’Ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con conseguente pregiudizio per gli interessi erariali. Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, *“il mancato avvio del programma di recupero dell’evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge”* (Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 113/2021/PRSP).

In particolare, con riferimento alla riscossione della TARI viene affermata la responsabilità amministrativa in presenza di *“una gestione inefficiente del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI”* (Sez. giur. Umbria, n. 62/2022 sopra citata).

Appare, dunque, chiaro come la tenuta del bilancio sia suscettibile di subire una potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l’Ente di far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie (vedi, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 102/2020/PRSP).

Inoltre, occorre *“evitare di innescare una dinamica nella quale la lentezza nella riscossione o l’esito di inesigibilità delle somme dovute ingeneri una generalizzata convinzione che una dilazione o un’inerzia nel pagare le somme dovute all’erario sia “premiata” con esazioni assai tardive o addirittura con la non esazione”* (cfr. Sez. Reg. Contr. Lombardia 257/2021/PRSE).

Tenuto conto che l'operato dell'Ente è indice di criticità nella sana gestione finanziaria, si richiama il Comune ad effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e a realizzare tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una più efficiente attività di contrasto all'evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione, con riserva di verificare l'evoluzione della criticità in sede dei successivi controlli di legalità e regolarità ex art. 148 bis TUEL sui rendiconti dei prossimi esercizi finanziari.

3.6 Attendibilità delle previsioni

Nella Relazione al rendiconto, il revisore ha chiaramente evidenziato una limitata capacità di programmazione dell'ente, in peggioramento nel 2024, che incide, in particolare, sull'attendibilità delle previsioni di spesa. Tale problematica era già stata evidenziata dalla Sezione con riferimento al rendiconto 2020 (delibera n. 9/2024/PRSP).

In sede istruttoria, il Collegio, pertanto, ha chiesto chiarimenti e le iniziative che l'ente avesse adottato per superare la problematica. Il Comune ha riferito di aver *“avviato un confronto più serrato tra l'Ufficio Ragioneria e i singoli Responsabili di Servizio per una valutazione più prudente e realistica delle capacità di impegno e di spesa in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione e del Documento Unico di Programmazione (DUP).*

L'attività di riaccertamento ordinario è stata svolta con maggiore incisività per "pulire" le previsioni di spesa da stanziamenti che non trovano riscontro in obbligazioni giuridiche perfezionate, evitando così il gonfiamento degli stanziamenti di competenza. Per le spese correnti e ripetitive, l'Ente sta implementando un metodo di previsione basato sulla media dei pagamenti effettivi dell'ultimo triennio, riducendo lo scostamento tra previsioni iniziali e risultanze finali.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, si sta procedendo a una definizione più rigorosa dei cronoprogrammi finanziari delle opere pubbliche, al fine di iscrivere in bilancio solo le somme per le quali si prevede l'effettiva esigibilità nel corso dell'esercizio”.

La Sezione richiama, con preoccupazione, l'Ente ad una corretta programmazione, come già evidenziato in precedenza in occasione del controllo sul rendiconto 2020. Significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti - ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra

gli accertamenti e le somme effettivamente incassate - generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

La Sezione ribadisce, ad ogni buon fine, che le previsioni di bilancio devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse (principi di veridicità e di attendibilità) e raccomanda, pertanto, all'Ente di orientare la propria programmazione contabile e finanziaria e la propria attività gestionale a una sostanziale osservanza dei principi di sana e prudente gestione finanziaria.

Nell'evidenziare il persistere della criticità, la Sezione si riserva di verificare in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi l'effettivo superamento della stessa.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di Calvello la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 21 luglio 2026.

La Relatrice

F.to Dott.ssa Elisabetta Midena

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2026

Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott. Giovanni Cappiello